

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di deliberazione di rilievi presentata dalla relatrice</i> ) .....	135
ALLEGATO 2 ( <i>Deliberazione di rilievi alla VIII Commissione</i> ) .....	139

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamento</i> ) .	133
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento trasmesso dalla XIV Commissione</i> ) .....	143

#### RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche ( <i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Miotto 7-00953</i> ) .....	133
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
--	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del presidente Mario MARAZZITI.

**La seduta comincia alle 13.55.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'ap-

palto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**Atto n. 283.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dà la parola alla relattrice, onorevole Miotto, per l'illustrazione della proposta di deliberazione di rilievi che ha predisposto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relattrice*, propone di formulare alcuni rilievi da trasmettere alla Commissione ambiente, che procede ad illustrare nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S), con riferimento alla proposta della relattrice, svolge alcune considerazioni, a partire dall'articolo 140, relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali nei settori speciali », in ordine al quale rileva l'opportunità per cui essi siano rigorosamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei cosiddetti « settori speciali » ovvero che la disciplina speciale trovi applicazione in condizioni di contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali sia di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Inoltre, rileva l'opportunità che sia meglio specificata la periodicità degli avvisi.

Con riferimento all'articolo 142, relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali » nei settori ordinari, reputa non condivisibile l'opportunità, evidenziata dalla relattrice, di demandare alle regioni la trattazione della materia perché in contrasto con l'articolo 76 della direttiva n. 24 del 2014, oltre ad aggravare la già esistente disomogeneità tra le diverse regioni nell'erogazione dei servizi sociali ai cittadini.

Condivide, invece, il collegamento, previsto nella proposta della relattrice, con la legge quadro sui servizi sociali, n. 328 del 2000.

Con riferimento all'articolo 143, relativo alla possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti, reputa opportuno aggiungere, in conformità con l'articolo 77 della direttiva n. 24 del 2014, che l'avviso di indizione della gara faccia riferimento a tale articolo.

Relativamente all'articolo 144, concernente gli appalti nel settore della ristorazione, oltre al rilievo formulato dalla relattrice Miotto, ritiene che si potrebbe prevedere, in linea con il contenuto del testo unificato delle proposte di legge in materia di riduzione degli sprechi alimentari, recentemente approvato dalla Camera, che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto specificatamente dell'assenza di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, e del recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti nonché della riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

Per quanto riguarda l'articolo 112, relativo ad appalti e concessioni riservati ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ritiene opportuno valutare se, come indicato dall'articolo 20 della direttiva europea n. 24 del 2014, si debba fare riferimento « a laboratori protetti e ad operatori economici » espungendo dal testo dell'articolo 112 il riferimento a « cooperative sociali e loro consorzi » così da non alterare l'equilibrio concorrenziale ed eliminare l'ambigua dicitura « fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali », che a suo avviso potrebbe fare salve indebita situazione di « privilegio ».

Con riferimento all'articolo 50, relativo all'inserimento di clausole sociali per il riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, ritiene che vada chiarito l'obbligo di prevedere, nel bando, le clausole sociali di riassorbimento occupazionale nonché criteri premiali riguardo l'impiego di manodopera locale.

Reputa, inoltre, condivisibile l'opportunità, evidenziata dalla relattrice Miotto, di garantire continuità e appropriatezza te-

rapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adottando il sistema del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi.

Riguardo al soggetto che determina il prezzo fisso, a suo avviso è opportuno che la competenza spetti all'ANAC, sentito il parere della Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA), e non già a quest'ultima come invece proposto dalla relatrice.

In conclusione, preannuncia un voto non favorevole, da parte del suo gruppo, sulla proposta di deliberazione presentata.

Donata LENZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, sottolineando la complessità del provvedimento in esame. Valuta positivamente, in particolare, il richiamo al provvedimento di riordino del Terzo settore, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e recentemente trasmesso alla Camera, contenuto nella proposta della relatrice, evidenziando le esigenze di trasparenza connesse all'istituzione di un Registro nazionale del settore.

Invita la relatrice ad includere, tra i rilevi, anche quello afferente al tema del contrasto agli sprechi alimentari, proposto dalla deputata Giordano.

In termini più generali, osserva che alcuni punti del provvedimento in esame riproducono in modo eccessivamente fedele le direttive europee emanate sul tema in oggetto, senza apportare i necessari adattamenti che tengano conto delle peculiarità della contesto nazionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita ad integrare la proposta di rilevi introducendo un riferimento alle malattie degenerative, oltre a quelle croniche, per ciò che concerne l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare.

Giulia DI VITA (M5S) sollecita, in particolare, il recepimento nella proposta di parere di una delle considerazioni svolte

dalla collega Giordano, relativa alla determinazione del prezzo dei dispositivi medici da parte dell'ANAC.

Donata LENZI (PD), pur non manifestando una opposizione di principio alla richiesta della deputata Di Vita, ricorda che l'ANAC già svolge questa funzione.

Silvia GIORDANO (M5S), riconoscendo che alcune delle considerazioni svolte nel suo intervento discendono dalla diversa impostazione del gruppo del Movimento 5 Stelle rispetto al Terzo settore, ritiene che rispetto ai temi concernenti rispettivamente gli sprechi alimentari e il ruolo dell'ANAC nella fissazione dei prezzi si possa trovare una posizione condivisa all'interno della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, riformula la proposta precedentemente illustrata, tenendo conto, in particolare, della considerazione svolta dal presidente Marazziti e delle richieste da ultimo avanzate dalla deputata Giordano (*vedi allegato 2*). Sottolinea il non accoglimento delle osservazioni della collega relative ruolo delle regioni, ricordando che il testo vigente della Costituzione affida ad esse la competenza esclusiva nel settore dell'assistenza.

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi della relatrice, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**Emendamenti C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamento).*

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento presentato al disegno di legge in titolo, trasmesso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, un emendamento di competenza della XII Commissione (*vedi allegato 3*).

Da quindi la parola alla relatrice, deputata Giuditta Pini, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei prescritti pareri su tale emendamento.

Giuditta PINI (PD), *relatrice* esprime una proposta di parere favorevole sull'emendamento 1.26 del Governo.

Il sottosegretario Vito De Filippo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento del Governo 1.26.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla XII Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.**

*(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Miotto 7-00953).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il 31 marzo scorso è stata presentata la risoluzione n. Miotto 7-00953, vertente sulla medesima materia della risoluzione Silvia Giordano n. 7-00705. Fa presente, pertanto, che le due risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), facendo rinvio al testo della risoluzione, rileva l'opportunità di assicurare trasparenza nella spesa farmaceutica e, allo stesso tempo, la necessità di garantire le cure per gravi patologie, anche in considerazione della prevedibile diffusione di nuovi farmaci innovativi dal costo elevato.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nel condividere la linea di massima il testo della risoluzione presentata dalla deputata Miotto, fa presente che occorrerebbe un lasso di tempo maggiore al fine effettuare un'analisi dettagliata della parte dispositiva.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta del rappresentante del Governo circa l'opportunità di svolgere un approfondimento del testo della nuova risoluzione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sulla base delle richieste del rappresentante del Governo e della deputata Giordano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**C. 3504, approvata dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la deputata Colonnese aveva richiesto il materiale ac-

quisito presso l'omologa Commissione del Senato nel corso dell'istruttoria relativa all'esame del provvedimento in oggetto e che la deputata Miotto aveva chiesto al rappresentante del Governo di poter visionare la bozza del decreto concernente l'aggiornamento dei LEA.

Sul primo punto, segnala che gli uffici hanno provveduto ad inviare il materiale richiesto a tutti i componenti della Commissione. Sul secondo punto, chiede al sottosegretario De Filippo se la richiesta possa essere accolta.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO conferma la disponibilità ad inviare il documento richiesto nelle prossime ore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in ragione dell'assenza della relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142, 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai

contratti al di sotto della soglia dei 750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che, pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;

osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale « Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47 »;

evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono

essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*) e *ggg*), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera « possibilità », considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;

rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettere *ddd*)), che fa esplicito riferimento all'« introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto »;

ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti (comma 1): di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. L'articolo 112, al comma 3, specifica in particolare che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni « riservati » – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;

fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera *c*), stabilisce che « l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del

quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi » e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente,

alla luce di tutte le premesse svolte,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:*

a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: « possono prevedere » con la seguente: « prevedono »;

b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici prevista dal

Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015. »;

c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 dello schema di decreto legislativo, con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni « riservati », cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: « Art. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).

2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge n. 328 del 2000 e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. ».

e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143 dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA VIII COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142 e 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai contratti al di sotto della soglia dei

750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;

osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale « Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47 »;

evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

sottolineata l'opportunità di tenere conto dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, in relazione all'articolo 144 dello schema di decreto legislativo;

ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*) e *ggg*), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera « possibilità », considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;

rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettera

*ddd*)), che fa esplicito riferimento all'« introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto »;

ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, al comma 1 prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti: di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. Lo stesso articolo, al comma 3, specifica che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni « riservati » – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;

fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera c), stabilisce che « l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi » e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente;

alla luce di tutte le premesse svolte,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: « possono prevedere » con la seguente: »prevedono »;

b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015. »;

c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni « riservati », cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: « ART. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).

2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque,

con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. »;

e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai

soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

f) si valuti l'opportunità di tenere conto, all'articolo 144, concernente i servizi di ristorazione, dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, soprattutto al fine di prevedere, tra i criteri di assegnazione degli appalti nell'ambito della ristorazione, quello della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza da parte del soggetto aggiudicatario.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.**

**EMENDAMENTO TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE**

*Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE) 2015/565, inserire la seguente: Direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.*

**1. 26.** Il Governo.